

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI ROMA

Sezione Persona e Famiglia - Minorenni

La Corte, composta dai magistrati:

dott. Anna Maria Pagliari Presidente

dott. Marina Tucci Consigliere

dott. Gabriele Sordi Consigliere rel.

riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di secondo grado iscritta al n. 1122 del ruolo generale dell'anno 2018 trattenuta in decisione all'udienza del 25.2.2021, vertente

tra

SA.LO. (c.f.: (...)) res.te in Fiumicino, via (...) n. 77, elett.te dom.to in Roma, via (...) presso lo studio dello Avv. Gi.Gi. che lo rapp.ta e difende in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo in primo grado;

Appellante

e

RU.RO. (c.f.: (...)) res.te in Roma via (...), rapp.ta e difesa dall'Avv. Am.Bu. ed elett.te dom.ta nel suo studio in Roma, via (...) giusta procura stesa in calce, su foglio separato, alla comparsa di costituzione e risposta;

Appellata

con la partecipazione del Procuratore Generale

OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 15160/2017 del Tribunale di Roma pubblicata il 25/7/2017.

Premesso che

i sig.ri Sa.Lo. e Ru.Ro., sposatisi con rito concordatario in Roma il 26.9.1963 hanno avuto i figli Lu., Al. e Pi., tutti da anni autonomi; in data 21.5.2012 il sig. Sa. ha presentato ricorso per separazione personale dinanzi al Tribunale di Roma chiedendo, altresì, che fosse dichiarata l'indipendenza economica di ciascuno di essi coniugi;

costituitasi in giudizio, la sig.ra Ru. rappresentava le maggiori risorse economiche delle quali disponeva il coniuge rispetto alle proprie grazie alle quali ella aveva potuto godere durante il ménage di un elevato tenore di vita; di conseguenza, chiedeva porsi a carico del marito un assegno mensile di Euro 7.000 per il proprio mantenimento;

espletato invano il tentativo di conciliazione, il Presidente f.f. del Tribunale autorizzava i coniugi a vivere separatamente ordinando al sig. Sa. di versare alla moglie l'assegno di Euro 2.500,00 quale contributo al suo mantenimento; espletata c.t.u. contabile in istruttoria al fine di accertate le rispettive capacità patrimoniali e reddituali, con la sentenza definitiva oggi gravata il Tribunale, dato atto che il ricorrente non aveva ribadito da ultimo la sua originaria domanda di assegnazione della casa familiare ove era rimasta a dimorare la sig.ra Ru., dichiarava la separazione personale dei coniugi, poneva a carico del sig. Sa. l'assegno mensile di Euro 3.500,00 per il mantenimento della moglie con decorrenza dal mese di ottobre 2012, dichiarava inammissibile l'ulteriore domanda formulata dalla convenuta per la divisione dei beni e degli arredi della casa familiare, compensava per la metà fra le parti le spese di lite condannando per il residuo il sig. Sa. alla refusione in favore della convenuta, oltre che all'intero costo della CTU, disponeva l'inoltro della sentenza alla Guardia di Finanza ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 600/73;

con ricorso depositato il 15.2.2018 il sig. Sa. ha proposto appello avverso la sentenza lamentando che il giudice di prime cure aveva errato nel ritenere sussistere significativo divario fra le rispettive condizioni economiche, in contrasto con le risultanze della CTU dalla quale era emerso che la sig.ra Ru. era titolare di diritti reali su numerosi immobili tali da garantirle, di fatto e potenzialmente, entrate sufficienti ad assicurarle un'esistenza agiata, tenuto conto anche che ella era rimasta a vivere nella prestigiosa casa familiare per quanto locata da una delle società di famiglia ad esso ricorrente; aggiungeva che era rimasta indimostrata l'entità del suo contributo ordinario al ménage familiare asserito dalla coniuge pari a circa 7/10.000 Euro mensili; lamentava l'utilizzo per lui sanzionatorio

dei criteri valutativi operati dal Tribunale in forza del richiamo all'[art. 116 c.p.c.](#) in difetto di elementi di riscontro a giustificazione delle conclusioni cui il giudice era pervenuto; si richiamava, infine, al precedente di questa stessa Corte costituito dall'ordinanza del 5.12.2017 n. 3019 nella quale si sarebbe affermato che il criterio della conservazione del tenore di vita goduto durante il matrimonio nemmeno nel giudizio di separazione coniugale potrebbe esser preso a riferimento allorquando, come nel nostro caso, il coniuge avesse avuto a disposizione proprie risorse sufficienti a renderlo del tutto autonomo; concludeva, quindi, nei termini sopra trascritti;

costituitasi in giudizio, la sig.ra Ru. ha chiesto il respingimento dell'appello evidenziando, pur in presenza di errori di stima della CTU già in primo grado denunciati a favore del coniuge, come il Tribunale avesse fatto corretto utilizzo dei criteri di cui all'[art. 116 c.p.c.](#) sulla scorta delle manifeste e perdurate reticenze di parte avversa e degli elementi comunque emersi in atti; contestava, poi, il richiamo impropriamente operato dal ricorrente al citato precedente di questa Corte in quanto riferito ad un caso caratterizzato da circostanze del tutto differenti e peculiari; il Procuratore Generale, rilevato che la causa non coinvolgeva interessi di soggetti minorenni o incapaci, non avanzava rilievi di merito;

in considerazione della necessità di fronteggiare l'epidemia da Covid 19, la Presidente della Sezione, in applicazione della previsione di cui all'[art. 221 co. 4 del D.L. n. 34/2020](#) convertito con [L. n. 77/2020](#), disponeva la sostituzione della trattazione orale dell'udienza del 25.2.2021 con il deposito di ulteriori note cui ha autorizzato le rispettive difese, sulle quali il Collegio ha poi deciso nella camera di consiglio svolta in presenza dei suoi componenti.

Motivazione L'appello non appare meritevole di accoglimento.

Come noto, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, comporta la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" ai quali va rapportato, ai sensi dell'[art. 156 c.c.](#), l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, permanendo ancora il dovere di assistenza materiale fra i coniugi, restando sospesi i soli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione (ex multis, Cass. n. 16809/19, n. 12196/17).

Né è pertinente il richiamo operato dall'appellante al precedente di questa stessa Corte con il quale, in sede di reclamo ex art. 708 u.c. c.p.c., era stato negato al coniuge il diritto

all'assegno di mantenimento, non solo e perché si era riscontrata la sua capacità di autosostenersi, quanto invece per aver in quel caso i coniugi contratto matrimonio in età già avanzata e continuato a gestirsi economicamente in via del tutto autonoma, anche riguardo le esigenze dei rispettivi figli, proseguendo nei rispettivi percorsi professionali e senza che l'unione avesse di fatto comportato l'avvio di un comune progetto di vita.

Nella motivazione della sentenza qui impugnata, come già nel contenuto dell'ordinanza presidenziale, si è correttamente dato atto dell'elevatissimo tenore di vita che aveva caratterizzato la vita matrimoniale. La casa familiare era costituita da un prestigioso attico di 500 mq di superficie posto nel centro di Roma e di proprietà di una delle società riconducibili al sig. Sa., i coniugi si avvalevano dell'ausilio di collaboratori domestici sia in detta loro casa sia nell'altra sita in Fregene, il ricorrente ha dichiarato di essersi sempre fatto carico di tutte le spese familiari che ha quantificato in circa Euro 3.000,00, spese invece indicate in almeno il doppio da parte della moglie. Il costo di detti collaboratori, insieme al rilievo di cospicui versamenti effettuati dal sig. Sa. sul solo suo conto Un., registrati per l'anno 2013 anche superiori all'importo di Euro 10.000,00 per singole mensilità, ed al riscontro di versamenti con sua carta di credito nel corso di annualità precedenti per importi di analoga entità, ben superiori nel complesso ai redditi dichiarati (per il solo anno 2012 risultano versati circa Euro 12.000,00 per l'acquisto di gioielli), ha correttamente indotto il primo giudicante a ritenere che il tenore di vita matrimoniale comportasse esborsi ben superiori a quelli dal medesimo dichiarati. Del pari condivisibile, poi, la valutazione operata dal Tribunale in ordine alle rispettive condizioni economiche di ciascuno dei due coniugi. Per quanto concerne la sig.ra Ru., va preliminarmente osservato che il suo pur ingente assetto patrimoniale in buona parte non le fornisce alcun reddito. Così è a dirsi per le sue partecipazioni, tutte minoritarie, alle società gestite dal coniuge, quale socio maggioritario ed amministratore, per le quali alcun dividendo risulta mai esserle stato distribuito. La convenuta ha anche asserito che l'alienabilità delle sue quote è pressoché impossibile per i vincoli statutari predisposti dal coniuge al fine di prevenire l'entrata in società di soggetti estranei alla cerchia familiare. Riguardo le sue intestazioni immobiliari, ella ha analiticamente rappresentato di aver concesso in comodato gratuito a ciascuno dei tre figli tre immobili dei quali è titolare per quote di proprietà, dai quali quindi non può ricavare reddito, essendo rimasto sfritto solo un quarto, ubicato in Roma alla via (...), in passato concesso in locazione all'Ar. S.r.l. partecipata da tutti i tre figli e di seguito posta in liquidazione. Dalle locazioni degli altri immobili, tutte registrate, ella ricava i redditi dichiarati per un netto mensile di circa Euro 2.000,00.

Venendo alla posizione del sig. Sa., dichiaratosi convivente con altra donna economicamente indipendente, si rileva che egli è titolare delle quote di maggioranza ed è amministratore delle società di famiglia, l'attività imprenditoriale dei Sa. risalendo all'800.

Per quanto l'appellante abbia dichiarato redditi annui lordi di circa Euro 60.000,00, quali compensi solo per due delle sue plurime cariche di amministratore societario, il Tribunale ha dovuto constatare suoi finanziamenti per le società partecipate ed amministrate pari a ben Euro 1.700.000,00 nel corso di un solo quadriennio. Egli, all'udienza presidenziale, ha rappresentato di aver avuto depositi anche presso lo IOR aggiungendo che "Presso lo IOR i conti sono anonimi, il Vaticano è uno Stato estero e da un anno lì i conti sono chiusi, i miei conti sono tutti in Italia, da due anni non ho più conti esteri e non ne posso dare traccia. E' nota la non tracciabilità dei conti allo IOR alla quale mi ha iniziato mio padre". Tale sua reticenza si è estesa alla mancata produzione degli estratti di conto corrente relativi ai rapporti intrattenuti con Mp., Un. e De.. Così come pure alla ulteriore documentazione contabile e fiscale richiestagli inutilmente dal CTU incaricato in primo grado della stima dei flussi monetari relativi alle sue società. Da ultimo va ricordato che egli, in sede di udienza presidenziale, si era detto disposto a versare alla moglie la somma mensile di Euro 5.000,00 se costei avesse rilasciato la casa familiare.

Tali elementi oggettivi ed il comportamento reticente tenuto dal sig. Sa. in giudizio giustificano nella sua pienezza il giudizio espresso dal Tribunale che ha correttamente ritenuto che questi abbia occultato ulteriori e ben maggiori sue disponibilità e che la sig.ra Ru. non possa, con le sole sue disponibilità reddituali e patrimoniali, mantenere l'elevato tenore di vita familiare. Si giustifica, pertanto, l'imposizione al primo dell'assegno di mantenimento equamente calcolato nell'importo di Euro 3.500,00 mensili.

Corretta appare, infine, anche la regolamentazione delle spese di lite operata dal primo giudice sia nel disporre la compensazione al 50% delle stesse sia nell'imporre l'intero costo della CTU al sig. Sa. che, con il suo comportamento reticente ed omissivo, aveva costretto a tale mezzo istruttorio rimasto incompiuto nell'effettività delle sue conclusioni ancora per tale suo atteggiamento.

Segue al rigetto dell'appello la condanna del ricorrente al rimborso delle spese anticipate per il secondo grado di lite dalla resistente come si liquidano in dispositivo nel rispetto del DM n. 55/14.

A norma dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02 il sig. Sa.Lo. dovrà anche versare importo pari al c.u. corrisposto al momento dell'iscrizione della causa al ruolo.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Procuratore Generale, sull'appello proposto dal sig. Sa.Lo. avverso la sentenza n. 15160/2017 del Tribunale di Roma pubblicata il 25/7/2017 nel giudizio celebratosi tra lui e la sig.ra Ru.Ro.:

- respinge l'appello;

- condanna il sig. Sa.Lo. a rimborsare alla sig.ra Ru.Ro. le spese di lite di questo secondo grado di giudizio che liquida in Euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre r.f. al 15%, Iva e Cna come per legge;

- lo stesso sig. Sa.Lo., a norma dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, dovrà anche versare importo pari al c.u. corrisposto al momento dell'iscrizione della causa al ruolo.

Così deciso in Roma il 2 marzo 2021.

Depositata in Cancelleria il 9 marzo 2021.